REPUBBLICA ITALIANA **Sent. n. 107/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata Cabras	Presidente
Tommaso Parisi	Consigliere
Valeria Mistretta	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

- Antonio CAFFIERO, nato a Cagliari il 12.04.1962, ivi residente in Via Bandello n. 52, C.F. CFFNTN62D12B354L, rappresentato e difeso dall'Avvocato Anna MUGNANO (C.F. MGNNNA62A54F839B PEC annamugnano@avvocatinapoli.legalmail.it), presso il cui studio in Napoli, alla Via San Giacomo n. 24, ha eletto domicilio;

- Paola CURRIDORI, nata a Sant'Antioco l'11.11.1960, ivi residente in Via Matteotti n. 8/14, C.F. CRRPLA60S51I294I, rappresentata e difesa dall'Avvocato Rosanna PATTA (C.F. PTTRNN63C59H756X PEC rosanna.patta@legalmail.it), presso il cui studio in Cagliari, Via Sonnino 84, ha eletto domicilio.

Visto l'atto di citazione del 18 marzo 2024, iscritto al n. 26161 del registro di Segreteria.

VISTI i decreti n. 7/2025 e n. 8/2025 del 24 aprile 2025;

Uditi, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Elisabetta USAI, e gli Avvocati Umberto Roberto ARGIOLAS, per delega dell'Avvocato Anna MUGNANO, e Rosanna PATTA nell'interesse dei convenuti.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione depositato il 18 marzo 2024, la Procura erariale ha citato in giudizio Antonio CAFFIERO e Paola CURRIDORI per sentirli condannare al pagamento della somma di 280.000,00 euro, per un importo ciascuno pari a 140.000,00 euro, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia, per il danno cagionato alla Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS con una condotta gravemente colposa in riferimento all'assistenza medica durante la gestazione e il parto di una paziente e al decesso del suo neonato, che ha portato alla sottoscrizione dell'atto di transazione avvenuto tra i genitori del neonato, l'ATS Sardegna, la dott.ssa Paola CURRIDORI e la Assicuratrice Milanese s.p.a., a seguito della quale, in esecuzione della deliberazione n. 964 del 21 dicembre 2021, con la determinazione dirigenziale n. 7563 del 22 dicembre 2021 è stato liquidato l'importo complessivo di euro 280.000,00 (ordinativo n. 826317 del 28 dicembre 2021).

Il dott. CAFFIERO si è costituito con il patrocinio dell'Avvocato Anna MUGNANO con memoria depositata in data 26 marzo 2025, nella quale ha

formulato richiesta di rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 del Codice della giustizia contabile.

Con decreto n. 7/2025 la Sezione ha accolto l'istanza di rito abbreviato e, per l'effetto, ha determinato la somma dovuta dal dott. Antonio CAFFIERO nella misura di 56.000,00 euro (cinquantaseimila/00), in favore della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS, con onere di deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, prima dell'udienza per la definizione del presente giudizio.

Il 3 giugno 2025 l'Avvocato MUGNANO ha depositato copia del bonifico di 56.000 euro effettuato in favore dell'ATS SARDEGNA il 23/05/2025 e il giorno successivo copia dell'ordinativo di riscossione n. 116 del 4 giugno 2025.

La dott.ssa CURRIDORI si è costituita con il patrocinio dell'Avvocato Rosanna PATTA con memoria depositata in data 27 marzo 2025, nella quale ha formulato richiesta di rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 del Codice della giustizia contabile.

Con decreto n. 8/2025 la Sezione ha accolto l'istanza di rito abbreviato e, per l'effetto, ha determinato la somma dovuta dalla dott.ssa Paola CURRIDORI nella misura di 28.000,00 euro (ventottomila/00), in favore della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS, con onere di deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, prima dell'udienza per la definizione del presente giudizio.

Il 3 giugno 2025 l'Avvocato PATTA ha depositato copia del bonifico di 28.000,00 euro effettuato il 26 maggio 2025 in favore di ATS Sardegna e la reversale di incasso n. 827 del 26 maggio 2025.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 130 del Codice della giustizia contabile prevede che "*In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione*".

Alla luce della norma sopra richiamata (art. 130, comma 6, Codice di giustizia contabile), la Sezione ha emesso i decreti n. 7/2025 e n. 8/2025 con i quali ha accolto le istanze di rito abbreviato.

All'udienza camerale del 18 giugno 2025 il Pubblico Ministero ha rilevato che i convenuti hanno effettuato i pagamenti nei termini assegnati e ha chiesto la definizione del giudizio con la condanna dei convenuti alle spese.

Gli Avvocati ARGIOLAS e PATTA si sono associati alla richiesta di definizione del giudizio.

Tanto premesso, si osserva che sussistono i presupposti previsti dall'art. 130 del Codice di giustizia contabile, giacché le somme determinate con i decreti citati sono state corrisposte alla Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria

ATS entro il termine assegnato.

Conseguentemente, va dichiarata, nei confronti dei convenuti dott. Antonio CAFFIERO e dott.ssa Paola CURRIDORI l'intervenuta definizione alternativa del giudizio mediante l'avvenuto pagamento degli importi per ciascuno stabiliti ex art. 130, comma 8, del Codice di giustizia contabile.

Per quanto concerne le spese di giudizio, il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni previste per la compensazione delle stesse ai sensi dell'articolo 31, comma 3, c.g.c. e che, pertanto, esse vadano poste a carico dei convenuti.

PQM

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, dichiara definito il giudizio ex art. 130, comma 8, del Codice di giustizia contabile approvato con il D.lgs. n. 174/2016.

Condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 805,44 (diconsi euro ottocentocinque/44), da ripartire in parti uguali.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.

L'Estensore — Il Presidente

(f.to digitalmente V. Mistretta) — (f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 24/06/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus